

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1125

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PECORARO SCANIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2006 (*)

Istituzione della provincia di Lanciano - Vasto - Ortona e della
Frentania

() Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Le differenze tra i capoluoghi di provincia e le città comunque rappresentative della regione sono cresciute in modo notevole.

Il desiderio di autonomia, sempre più diffuso, nasce dalla constatazione che un comune, anche importante, non può più aspirare a servizi e ruoli adeguati se non diventa esso stesso capoluogo di provincia. Ed infatti, in Abruzzo, i quattro capoluoghi di provincia hanno il monopolio dell'istruzione universitaria e l'eccellenza nella sanità.

Addirittura le quattro città capoluogo di provincia, su iniziativa del sindaco di Pescara, costituiscono un «Tavolo di coordinamento permanente» per interloquire con maggiore forza nei confronti del governo nazionale, della regione e dell'Anas sulle questioni legate a viabilità, grandi infrastrutture parcheggi, immobili pubblici, aree demaniali.

C'è da notare che l'attuale fotografia dell'ente provincia risale al 1861 e che, quindi, sarebbe necessaria una revisione globale per eliminare delle storture evidenziate nel corso degli anni.

Nessuno però ha il coraggio di affrontare il problema della configurazione attuale delle province ed allora assistiamo, di tanto in tanto, all'istituzione di nuove province, frutto delle capacità e della tenacia delle popolazioni locali e dei loro rappresentanti istituzionali.

In Abruzzo, nel 1927, con l'istituzione della provincia di Pescara, assistiamo alla pe-

culiarità, tutta abruzzese, di avere due capoluoghi di provincia a soli dodici chilometri l'uno dall'altro e con Chieti capoluogo di provincia, ma in posizione del tutto eccentrica rispetto al resto del territorio della provincia stessa.

L'asse Chieti - Pescara sta indebolendo tutto l'Abruzzo meridionale: infatti, come tutti gli addetti alla programmazione sanno, senza opportuni correttivi, l'area più forte trasforma in periferia debole le altre.

Dato che la città di Chieti è in posizione totalmente eccentrica rispetto ai comuni della provincia di Chieti e visto che la configurazione delle province di Chieti e di Pescara con i due capoluoghi posti a così breve distanza tra loro, provoca una gestione poco efficiente delle risorse economiche con un accentramento degli investimenti degli enti provinciali summenzionati verso la direttrice Chieti - Pescara con un conseguente impoverimento di tutto l'Abruzzo meridionale e visto che invece il nuovo assetto provinciale andrebbe a valorizzare in maniera più efficiente le grandi potenzialità del territorio capitalizzando al meglio tutte le potenzialità di sviluppo, si ritiene urgente rivedere gli assetti istituzionali del territorio, al fine di garantire una vera equità e forti opportunità per il territorio dell'Abruzzo meridionale attraverso l'istituzione della provincia di Lanciano - Vasto - Ortona e della Frentania.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Lanciano – Vasto – Ortona e della Frentania, con capoluoghi Lanciano e Vasto, nell'ambito della regione Abruzzo.

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Lanciano – Vasto – Ortona e della Frentania è costituita dai seguenti comuni: Altino, Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Cupello, Dogliola, Fallo, Fara San Martino, Fossacesia, Fraine, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pollutri, Quadri, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, San Vito Chietino, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, Scerni, Schiavi d'Abruzzo, Taranta Peligna, Treglio, Tuffillo, Vasto, Villa Santa Maria, Villalfonsina.

Art. 2.

1. La provincia di Chieti procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza

del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Lanciano - Vasto - Ortona e della Frentania hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Chieti, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.

5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Chieti, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia istituita ai sensi della presente legge e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Chieti nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.

6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi della provincia di Chieti continuano ad esercitare le loro funzioni nel-

l'ambito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Chieti e di Lanciano - Vasto - Ortona e della Frentania, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Chieti la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 5.

Art. 4.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Lanciano - Vasto - Ortona e della Frentania degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a

provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

Art. 5.

1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Chieti e la provincia di Lanciano - Vasto - Ortona e della Frentania si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 6.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Chieti e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Lanciano - Vasto - Ortona e della Frentania.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Lanciano - Vasto - Ortona e della Frentania a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 7.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Lanciano - Vasto - Ortona e della Frentania per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Chieti, in

via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alle popolazioni residenti nelle province interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi sarà provveduto alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli dei nuovi enti ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dal bilancio della provincia di Chieti, dei fondi di spettanza della provincia di Lanciano - Vasto - Ortona e della Frentania.

